



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

norme per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali

**integrazione al *Regolamento Comunale*
del Servizio Cimiteriale**

**APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
CON I POTERI DEL CONSIGLIO, N.74 DEL 18.4.2012**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.49 del 31.7.2018

C A P O P R I M O - G E N E R A L I T À

Art. 1 - FINALITÀ E COMPETENZE

L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Civico Cimitero nel corso di molti decenni e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, consente, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari o delle acquisizioni avvenute al di fuori dei canali istituzionali di loculi cimiteriali e/o ossari.

Le presenti norme rappresentano integrazione al Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale.

L'Ufficio competente per le procedure di cui al presente Regolamento è l'Ufficio Demanio e Cimitero, istituito presso il V Settore "Servizi Tecnici per il territorio".

Art.2 - AMMISSIBILITÀ ALLA REGOLARIZZAZIONE

Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di loculi cimiteriali e/o ossari, cappelline private e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo tra privati (concessioni in uso gratuito non autorizzate dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.), purché avvenuti entro il **06.05.2012**, anno di riferimento a partire dal quale entrò in vigore il Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale.

Art.3 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI ORIGINARIE

Qualora, su istanza degli interessati (incauti possessori o incauti beneficiari di loculi, ossari, cappelle di famiglia, di loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune di loculi cimiteriali e/o ossari e/o cappelline di famiglia, l'Amministrazione comunale dispone anzitutto:

- la decadenza della **concessione per i loculi e per gli ossari** edificati direttamente dal Comune;
- la decadenza della **concessione del suolo cimiteriale**, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei loculi e degli ossari ivi edificati dall'originario concessionario;

Per i loculi e/o ossari e cappelle di famiglia irregolarmente utilizzati o ceduti, si procede alla requisizione da parte dell'Ente, facendo salva la concessione originaria. Alla requisizione fa quindi seguito la regolarizzazione in favore degli aventi titolo, provvedendo alla contestuale annotazione sulla concessione originaria.

In caso di pluralità di concessionari o di aventi titolo, che abbiano operato una divisione delle quote dei loculi e/o ossari facilmente individuabile o risultante da atto scritto, la decadenza viene comminata solo nei confronti del soggetto (o, se deceduto, dei suoi eredi e/o discendenti) che abbia irregolarmente utilizzato, ceduto o negoziato.

A seguito della dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, i loculi, gli ossari facenti capo ad una concessione oggetto di irregolare utilizzazione, cessione, rientrano

nella disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte del concessionario decaduto, al quale è tuttavia riconosciuto il diritto al culto dei congiunti defunti ivi eventualmente tumulati.

L'Amministrazione comunale, dopo la dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, procede a verificare le condizioni e le modalità per la regolarizzazione, in capo ai possessori o incauti beneficiari, dell'uso dei loculi e/o ossari

C A P O S E C O N D O - REGOLARIZZAZIONI

Art.4 – ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

I loculi e/o gli ossari o le cappelline di famiglia irregolarmente utilizzati, o incautamente acquisiti, possono essere regolarmente concessi agli interessati (incauti acquirenti o beneficiari, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) previa istanza in bollo presentata al protocollo comunale.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessione, alla domanda di cui al punto precedente sono allegati i seguenti atti e documenti:

- atto pubblico o scrittura privata;
- ricevute di pagamento;
- quietanze;
- matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
- contratti per il servizio di illuminazione votiva;
- ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.

In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria **ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato (o suoi eredi) regolarmente avvisato.**

L'istanza inoltrata, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

Nell'istanza si devono rappresentare tutte le circostanze che attestino la piena disponibilità o l'utilizzo costante e indisturbato, la reale cessione avvenuta a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, ecc.) prima del **06.05.2012** o la benemerenzza che intercorreva tra l'originario concessionario e la persona tumulata (o con un suo familiare prossimo).

Costituiscono attestazione dell'uso costante e indisturbato di loculi e ossari o cappella di famiglia, oltre a documenti, scritture private e contratti tra le parti, anche le seguenti circostanze:

- data di morte e tumulazione della salma;
- contratti o versamenti per la illuminazione votiva dei loculi e/o ossari;
- spese documentate per la manutenzione e il decoro del sepolcreto.

La regolarizzazione dell'uso, per la durata di 40 anni, di ciascun loculo già occupato comporta il versamento di €:

- 680,00 per loculi posti alla prima fila;
- 710,00 per loculi posti alla seconda fila;
- 710,00 per loculi posti alla terza fila;
- 612,00 per loculi posti alla quarta fila;

La regolarizzazione dell'uso, per la durata di trenta anni, di ciascun ossario già occupato comporta il versamento di €:

- 70,00 dalla prima alla quinta fila;
- 50,00 dalla sesta alla decima fila;

A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso decorrente dalla data del provvedimento amministrativo di assegnazione del loculo o ossario.

Nel caso di cappelle private (art.40 reg. cimiteriale), a prescindere dalla fila,

- a) **ove le stesse siano state edificate interamente dai richiedenti**, per la regolarizzazione della stessa occorre versare la somma di euro 850 per ciascun loculo della cappella ed euro 85,00 per ciascun ossario a fronte di una nuova concessione per 70 anni salvo rinnovo, decorrente dalla data della nuova assegnazione.
- b) **ove le stesse siano state edificate interamente dal Comune**, per la regolarizzazione della stessa occorre versare la somma di euro 1.000,00 per ciascun loculo della cappella ed euro 100,00 per ciascun ossario a fronte di una nuova concessione per 70 anni salvo rinnovo, decorrente dalla data della nuova assegnazione.

Qualora entro 60 giorni dalla data di comunicazione al richiedente della chiusura degli accertamenti per la regolarizzazione non si sia provveduto al versamento delle suddette somme, il bene verrà acquisito definitivamente dal Comune senza altra possibilità da parte del richiedente di regolarizzazione (norma applicabile sia nel caso di loculi singoli che cappelle di famiglia).

E' comunque ammesso il pagamento rateale assistito da specifica garanzia (assicurativa o bancaria), qualora ne sia fatta apposita richiesta.

Per tutti quei casi particolari, purché avvenuti entro il 06.05.2012, non risolvibili con la disciplina del presente regolamento sarà avviata specifica istruttoria, al fine di ricercare il miglior temperamento degli interessi pubblico/privati. Le conclusioni istruttorie saranno sottoposte alla Giunta comunale per l'approvazione oppure il rigetto/archiviazione della domanda.

Al fine di preservare l'integrità e l'imparzialità dell'Amministrazione, saranno escluse dalla regolarizzazione tutte quelle istanze provenienti e/o interessanti dipendenti o ex dipendenti del Comune di Porto San Giorgio, essendo *in re ipsa* l'abuso di posizione.

Art.5 – MANCANZA DI REGOLARIZZAZIONE

Nel caso venga accertato un uso irregolare di loculi e/o ossari per i quali nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'Ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o discendenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti in città, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.

In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti in città l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi (prevedendo di estendere la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva la data della commemorazione dei defunti), all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune.

I loculi irregolarmente utilizzati per i quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto al culto trentennale, si procede alla liberazione del loculo, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'interramento o in loculo aerato (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione).

La procedura di cui al comma precedente viene utilizzata anche nel caso di ossari irregolarmente utilizzati non oggetto di regolarizzazione, senza attesa del periodo trentennale.

Art.6 – REGOLARIZZAZIONE PERMUTE DI LOCULI E/O OSSARI

1. E' possibile inoltrare istanza di regolarizzazione di scambi consensuali, non autorizzati dal Comune, di loculi e/o ossari tra privati concessionari avvenuti entro il **06.05.2012**.
2. L'istanza di regolarizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata con firma congiunta dei due concessionari (o degli aventi causa), con congrua dimostrazione dell'avvenuto scambio.
3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo **comporta il versamento delle sole spese amministrative per la variazione delle nuove concessioni**.
4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto d'uso pari a quello originario risultante dalle concessioni in essere precedentemente.

C A P O TERZO INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art.7 - INTEGRAZIONE ALL'ART.43 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE - RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

Al fine di recuperare i loculi della parte Vecchia de Cimitero, qualora i concessionari se in vita, o i loro familiari o eredi esprimano la volontà di rinunciare al loculo occupato riconsegnandolo al Comune per poter immettere i resti in altro loculo al fine di riunire le spoglie, il Comune si incaricherà di effettuare la riduzione della salma e lo spostamento richiesto senza richiedere alcuna spesa al richiedente, rimanendo la stessa a totale carico comunale.

C A P O Q U A R T O - N O R M E F I N A L I

Art.8 – VALIDITÀ

Le presenti norme regolamentari, integrative del Regolamento del Servizio Cimiteriale entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione.

Ogni disposizione o direttiva comunale contrastante con le presenti norme deve ritenersi abrogata.